

Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 22.09.2012.
**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;

VISTO il D.Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per l'approvazione delle Aliquote IMU 2012 è il 30/09/2012 (art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011);

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 5 in data 21.04.2012, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del succitato Regolamento é prevista la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sugli immobili;

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 5 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 14/2011;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione, fino ad un massimo di €400,00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo **0,76** per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello **0,20** per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione, fino ad un massimo di €. 400,00;

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli resi ed espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.